La lente sul fisco
L'Aggiornamento Professionale on-line

Sede Legale - Via San Pio V n. 27 – 10125 Torino (TO)
Reg. Imprese di Torino n. REA 1144054
Sede operativa - Via Bergamo n. 25 – 24035 Curno (BG)
P.IVA e C.F. 10565750014

Uffici - Tel. 035.4376262 – Fax 035.62.22.226
E-mail: info@alservizi.it
www.lalentesulfisco.it

N. 186
del 30.06.2014

La Memory

A cura di Franca Recenti

Servizi per l'infanzia: detraibile la spesa a favore delle "Tagesmutter"

L'art. 1 co. 335 della L. 23.12.2005 n. 266 (Finanziaria 2006) ha **previsto la detrazione dall'IRPEF lorda,** nella misura del 19%, **delle spese documentate sostenute dai genitori** per il pagamento **delle rette relative alla frequenza di asili nido da parte dei figli. La detrazione IRPEF** in esame si **sarebbe dovuta applicare solo per il periodo d'imposta 2005**, ma dopo alcune proroghe annuali, **la detrazione in commento è stata "messa a regime"** dall'art. 2 co. 6 della L. 22.12.2008 n. 203 (Finanziaria 2009). Si rammenta che: *i)* ai fini della detrazione in esame, **costituiscono "asili nido" le strutture** (sia esse pubbliche che private) **dirette a garantire la formazione e la socializzazione delle bambine e dei bambini di età compresa tra i tre mesi ed i tre anni** (C.M. n. 6 del 13.2.2006); *ii)* rientrano tra le spese detraibili **anche quelle sostenute per la frequenza da parte dei figli delle cosiddette "sezioni primavera"**; si tratta, infatti, di **strutture che realizzano una specifica offerta educativa rivolta ai bambini dai due ai tre anni**, **le quali assolvono alla medesima funzione degli asili nido** (C.M. del 9.5.2013 n. 13); *iii)* la detrazione **è pari al 19% delle spese sostenute nel limite massimo di spesa di € 632,00 per ogni figlio ospitato negli asili nido**. Ne consegue che **si ha diritto ad un risparmio di imposta Irpef di massimo 120,08 euro per ogni figlio**. Con **la recente circolare n. 11 del 21 maggio 2014**, l'Agenzia delle Entrate ha finalmente riconosciuto il beneficio della detrazione in argomento anche per le spese sostenute dalla famiglia p**er usufruire dei servizi per l'infanzia prestate dalle cosiddette tagesmutter,** ovvero quelle figure regolarmente iscritte in apposito albo provinciale, **che**: *i)* **operano all'interno delle cooperative sociali**, convenzionate con i Comuni; *ii)* **offrono presso il loro domicilio servizi di cura ed educazione all'infanzia.**

Premessa

L'art. 1 co. 335 della L. 23.12.2005 n. 266 (Finanziaria 2006) ha **previsto la detrazione dall'IRPEF lorda,** nella misura del 19%, **delle spese documentate sostenute dai genitori** per il pagamento **delle rette relative alla frequenza di asili nido da parte dei figli.**

Normativa

art. 1 co. 335 della L. 23.12.2005 n. 266 (Finanziaria 2006)

Limitatamente al periodo d'imposta 2005, per le spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio ospitato negli stessi, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19 per cento, secondo le disposizioni dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni

La detrazione IRPEF in esame si **sarebbe dovuta applicare a decorrere dal periodo d'imposta 2005**, ma dopo alcune proroghe annuali, **la detrazione in commento è stata "messa a regime"** dall'art. 2 co. 6 della L. 22.12.2008 n. 203 (Finanziaria 2009).

Normativa

Art. 2 co. 6 della L. 22.12.2008 n. 203 (Finanziaria 2009)

Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 335, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano anche per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008 e per i periodi d'imposta successivi

Ambito oggettivo

Ad illustrare il **funzionamento della suddetta detrazione**, ci ha pensato direttamente l'Agenzia delle Entrate, con taluni documenti di prassi, **tramite i quali è stato chiarito che:**

→ ai fini della detrazione in esame, **costituiscono "asili nido" le strutture** (sia esse pubbliche che private) **dirette a garantire la formazione e la socializzazione delle bambine e dei bambini di età compresa tra i tre mesi ed i tre anni** (C.M. n. 6 del 13.2.2006);

Definizione di asili nido	**Costituiscono asili nido le strutture dirette a garantire la formazione e la socializzazione delle bambine** e dei bambini **di età compresa tra i tre mesi ed i tre anni ed a sostenere le famiglie ed i genitori**. E' possibile fruire del beneficio fiscale in relazione alle somme

	versate a qualsiasi asilo nido, **sia pubblico che privato.**
Età dei bambini che frequentano la struttura	Bambine e bambini **che frequentano i nidi devono avere un'età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni.** Le bambine e i bambini **per i quali compete l'agevolazione sono quelli che sono ammessi e frequentano l'asilo nido**.

→ rientrano tra le spese detraibili **anche quelle sostenute per la frequenza da parte dei figli delle cosiddette "sezioni primavera"**; si tratta, infatti, di **strutture che realizzano una specifica offerta educativa rivolta ai bambini dai due ai tre anni**, **le quali assolvono alla medesima funzione degli asili nido** (C.M. del 9.5.2013 n. 13).

C.M. del 09.05.2013 n. 13

Prassi amministrativa

Circolare Agenzia delle Entrate del 9.5.2013 n. 13 (§ 3.3)

3.3 Spese per la frequenza delle "sezioni primavera"

D. Si chiede un chiarimento in merito alla possibilità di portare in detrazione le spese sostenute per la frequenza da parte dei propri figli delle cosiddette "sezioni primavera".

R. (.....)

Le caratteristiche dei servizi educativi in esame sono state oggetto di un primo accordo in sede di conferenza unificata del 14 giugno 2007 per l'avvio in via sperimentale, a partire dal settembre 2007, di un'offerta educativa rivolta ai bambini dai due ai tre anni, denominata "Sezioni sperimentali aggregate alle scuole dell'infanzia". Il punto n. 5) di detto accordo, in particolare, definisce i criteri di qualità cui deve rispondere l'offerta formativa. Successivamente nell'accordo del 7 ottobre 2010 è stato stabilito che, "ai sensi dell'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è realizzata sull'intero territorio nazionale l'offerta di un servizio educativo per bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi, da intendersi come servizio socio-educativo integrativo e aggregato alle attuali strutture delle scuole dell'infanzia e degli asili nido. … I progetti educativi delle sezioni primavera, al fine di assicurare qualità e funzionalità del servizio, devono rispondere ai criteri generali definiti nel punto 5 dell'Accordo del 14 giugno 2007.".

*Ciò premesso, si è dell'avviso che nel quadro normativo descritto **le spese sostenute per la frequenza da parte dei figli delle cosiddette "sezioni primavera" rientrino tra le spese detraibili dall'IRPEF** in base all'articolo 1, comma 335, della legge n. 266 del 2005, in precedenza richiamato, **atteso che le suddette strutture assolvono al medesima funzione degli asili nido***

Il caso delle "Tagesmutter"

Recentemente, **l'Agenzia delle Entrate ha affrontato il caso** – molto diffuso nel territorio della Provincia Autonoma di Bolzano - **delle figure professionali** (meglio

note con il nome di "tagesmutter" o "mamme di giorno") **regolarmente iscritte in apposito albo provinciale**, **che:**

→ **operano all'interno delle cooperative sociali,** convenzionate con i Comuni**;**

→ **offrono presso il loro domicilio servizi di cura ed educazione all'infanzia.**

OSSERVA

Anche per le mamme di giorno **il contribuente provvede al pagamento della "retta"** direttamente nei confronti della cooperativa sociale **che rilascia quietanza**.

Ciò nonostante, non era chiaro se i suddetti servizi **potessero essere assimilati a quelli forniti dagli asili nido privati o pubblici** ed **usufruire, al pari di quest'ultimi, della prevista agevolazione fiscale.** Il suddetto dubbio era stato, peraltro, **oggetto di apposita interrogazione parlamentare** (n. 5-07001 del 2012).

Interrogazione parlamentare 6.6.2012 n. 5-07001

Prassi amministrativa

Interrogazione parlamentare 6.6.2012 n. 5-07001

5-07001 Lo Monte e Zeller: Applicazione al servizio di assistenza domiciliare all'infanzia della detrazione IRPEF delle spese sostenute per la frequenza di asili nido.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame gli onorevoli interroganti chiedono chiarimenti in ordine alla corretta interpretazione della normativa concernente la detrazione delle spese sostenute per la frequenza degli asili nido.

In particolare, gli onorevoli interroganti chiedono di sapere se il servizio di assistenza domiciliare all'infanzia che il decreto del Presidente della Giunta Provinciale della Provincia autonoma di Bolzano 30 dicembre 1997, n. 40, pone in rapporto di alternatività e di complementarietà con il servizio degli asili nido, sia assimilabile alla tipologia di servizio offerto dagli asili nido, ai fini del beneficio fiscale della detrazione delle relative spese, introdotto dalla legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge Finanziaria per il 2006).

Al riguardo, l'Agenzia delle entrate osserva quanto segue.

Il comma 335, dell'articolo 1, della citata legge n. 266 del 2005 ha previsto una detrazione d'imposta, nella misura del 19 per cento, secondo le disposizioni dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n, 917 (TUIR), per le spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette

relative alla frequenza di asili nido, per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio.
L'agevolazione fiscale, prevista anche per gli anni d'imposta 2007 e 2008, è stata introdotta a regime dall'articolo 2, comma 6, della legge 22 dicembre 2008 n. 203 (Legge Finanziaria per il 2009).
In relazione alla detrazione d'imposta prevista per le spese relative alla frequenza di asili nido, l'Agenzia delle entrate, con circolare 13 febbraio 2006, n. 6, sulla base della definizione di asilo fornita dall'articolo 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 488, secondo cui costituiscono asili nido le strutture dirette a garantire la formazione e la socializzazione delle bambine e dei bambini di età compresa tra i tre mesi ed i tre anni ed a sostenere le famiglie e i genitori, ha precisato che è possibile fruire del beneficio fiscale in relazione alle somme versate a qualsiasi asilo nido, sia pubblico che privato.
Nel caso dell'assistenza domiciliare all'infanzia, esclusa la natura pubblica del servizio prestato, occorrerebbe verificare se il servizio fornito dagli assistenti domiciliari all'infanzia abbia le caratteristiche di una prestazione erogata presso un asilo nido privato.
Tali asili, al pari di quelli pubblici, sono caratterizzati dalla presenza di una struttura organizzativa idonea a garantire l'educazione e l'assistenza alla prima infanzia con carattere di continuità e per un periodo di tempo almeno pari a quello delle strutture pubbliche.
A parere dell'Agenzia deve, quindi, essere in concreto verificata l'affinità dei presupposti e delle finalità del servizio di assistenza domiciliare all'infanzia a quelle degli asilo nido, nonché la conformità nello svolgimento delle attività, quanto a modalità gestionali e caratteristiche strutturali.
Ove ricorrano le suddette condizioni di assimilabilità, le spese sostenute dai genitori per tali prestazioni possono essere ammesse alla detrazione d'imposta.

Nella suddetta interrogazione parlamentare, **l'Agenzia delle Entrate ha sostanzialmente affermato che** - nel caso dell'assistenza domiciliare all'infanzia (esclusa la natura pubblica del servizio prestato) - **occorre verificare,** ai fini della detraibilità delle relative spese**, se il servizio fornito dagli assistenti domiciliari all'infanzia abbia le caratteristiche di una prestazione erogata presso un asilo nido privato**.

OSSERVA

In buona sostanza, **per poter essere assimilati agli asili pubblici**, occorre che:

→ detti servizi siano caratterizzati dalla **presenza di una struttura organizzativa idonea a garantire l'educazione** e **l'assistenza alla prima infanzia con carattere di continuità** e **per un periodo di tempo almeno pari a quello delle strutture pubbliche;**

→ sia verificata **l'affinità dei presupposti e delle finalità servizio di assistenza domiciliare all'infanzia a quelle degli asili nido**;
→ sia appurata la **conformità dello svolgimento delle attività**, quanto a modalità gestionali e caratteristiche strutturali.

Solo in presenza delle suddette condizioni di assimilabilità, **le spese sostenute dai genitori per tali prestazioni possono essere ammesse in detrazione.**

Peraltro, **la Provincia Autonoma di Bolzano ha** recentemente **trasmesso** all'Agenzia delle Entrate **una nota** nella quale veniva affermato che **il servizio di assistenza domiciliare all'infanzia** - prestato dalle suddette figure professionali (tagesmutter o mamme di giorno) - **può essere a tutti gli effetti assimilato a quello degli asili nido**, **poiché presenta le condizioni sopra richiamate.**

Circolare n. 11 del 21 maggio 2014

Ebbene, preso atto di quanto dichiarato dal suddetto organo dello stato, **con la recente circolare n. 11 del 21 maggio 2014**, l'Agenzia delle Entrate ha finalmente **riconosciuto il beneficio della detrazione del 19% delle spese per asili nido** (ex art. 1 co. 335 della L. 266/2005) **anche in relazione alle spese sostenute dai genitori per i servizi a domicilio di cura ed educazione all'infanzia previsti dalla Provincia autonoma di Bolzano**, definiti "Tagesmutter" (c.d. "mamma di giorno"); **detto servizio può**, infatti, **essere a tutti gli effetti assimilato a quello degli asili nido privati.**

OSSERVA

In tutti gli altri casi, occorre verificare, secondo l'Agenzia delle Entrate:
→ **l'affinità dei presupposti e delle finalità del servizio di assistenza domiciliare** all'infanzia a quelle degli asili nido;
→ **la conformità dello svolgimento delle attività**, quanto a modalità gestionali e caratteristiche strutturali.

Misura della detrazione

Dopo aver illustrato i requisiti oggetti e soggettivi per fruire della detrazione in parola, passiamo ad esaminare **la misura della detrazione**, la quale compete **per ogni figlio ospitato negli asili nido, nel limite massimo di spesa pari ad € 632,00**. Ne consegue che **si ha diritto ad un risparmio di imposta Irpef di massimo 120,08 euro per ogni figlio** frequentante **l'asilo nido o strutture assimilate**.

Esempio 1

Esempio

Una famiglia con un figlio che frequenta l'asilo nido **ha diritto alla seguente detrazione IRPEF massima pari ad**:

→ **€ 120,08** (19% di 632,00 euro).

Esempio 2

Esempio

Una famiglia con due figli che frequentano l'asilo nido ha diritto alla seguente detrazione IRPEF **massima pari ad:**

→ **€ 240,16** (19% di € 632,00+632,00).

La detrazione in parola compete, in aderenza al principio di cassa, in **relazione alle spese sostenute nel periodo d'imposta interessato** (anno solare), a prescindere dall'anno scolastico cui si riferiscono (C.M. 13.2.2006 n. 6), **purché la spesa sostenuta sia adeguatamente documentata.**

OSSERVA

Sul punto, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che **la documentazione dell'avvenuto pagamento può essere costituita da fattura, bollettino bancario o postale, ricevuta o quietanza di pagamento.**

Ripartizione della spesa

La detrazione in parola **deve essere divisa tra i genitori sulla base dell'onere da ciascuno sostenuto** (e non in base ai criteri di ripartizione tra i genitori delle detrazioni d'imposta per i figli a carico 1): **qualora il documento di spesa sia intestato al bimbo**, o ad uno solo dei coniugi, **è comunque possibile specificare**, tramite annotazione sullo stesso, **le percentuali di spesa imputabili a ciascuno degli aventi diritto.**

Modalità di computo delle spese	**La detrazione**, in aderenza al principio di cassa, **compete in relazione alle spese sostenute nel periodo d'imposta**, a prescindere dall'anno scolastico cui si riferiscono.
Ripartizione tra gli	**La detrazione va divisa tra i genitori sulla base**

1 La circ. Agenzia delle Entrate 16.2.2007 n. 11 (§ 2.1) ha precisato che i criteri di ripartizione tra i genitori delle detrazioni d'imposta per i figli a carico, stabiliti dall'art. 12 co. 1 lett. c) del TUIR, si applicano esclusivamente alle detrazioni stesse e non anche alle detrazioni per oneri.

aventi diritti	**dell'onere da ciascuno sostenuto**. Qualora il documento di spesa sia intestato al bimbo, o ad uno solo dei coniugi, è comunque possibile specificare, tramite annotazione sullo stesso, le percentuali di spesa imputabili a ciascuno degli aventi diritto. **Si evidenzia**, inoltre, **che le spese in discorso devono essere documentate e sostenute secondo i principi generali validi in tema di detrazione.**

Unico 2014

Esempio

Si ipotizzi che al 31 dicembre 2013 una famiglia monoreddito abbia sostenuto rette per la frequenza del proprio bambino all'asilo nido**,** per un ammontare complessivo pari ad **Euro 2.000.**

A seguito delle spese sostenute, al contribuente è riconosciuta una **detrazione d'imposta pari ad Euro 120,08 (max Euro 632,00 *19%).**

Nel modello UNICO 2014 PF (periodo d'imposta 2013) **le detrazioni in esame trovano indicazione nei righi da RP8 a RP14 (codice 33)**

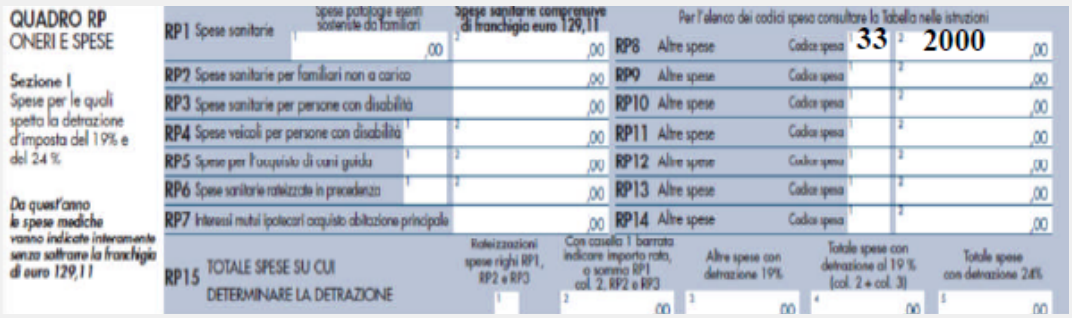

QUADRO RP
ONERI E SPESE

Sezione I
Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19% e del 24 %

Da quest'anno le spese mediche vanno indicate interamente senza sottrarre la franchigia di euro 129,11

RP1	Spese sanitarie	Spese pataogie esenti sostenute da familiari	Spese sanitarie comprensive di franchigia euro 129,11	RP8	Altre spese	Codice spesa 33 — 2000,00
RP2	Spese sanitarie per familiari non a carico			RP9	Altre spese	Codice spesa
RP3	Spese sanitarie per persone con disabilità			RP10	Altre spese	Codice spesa
RP4	Spese veicoli per persone con disabilità			RP11	Altre spese	Codice spesa
RP5	Spese per l'acquisto di cani guida			RP12	Altre spese	Codice spesa
RP6	Spese sanitarie rateizzate in precedenza			RP13	Altre spese	Codice spesa
RP7	Interessi mutui ipotecari acquisto abitazione principale			RP14	Altre spese	Codice spesa

Per l'elenco dei codici spesa consultare la Tabella nelle istruzioni

		Rateizzazioni spese righi RP1, RP2 e RP3	Con casella 1 barrata indicare importo rata, o somma RP1 col. 2, RP2 e RP3	Altre spese con detrazione 19%	Totale spese con detrazione al 19 % (col. 2 + col. 3)	Totale spese con detrazione 24%
RP15	TOTALE SPESE SU CUI DETERMINARE LA DETRAZIONE					

Copyright© La Lente sul Fisco